

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 854 del 13/10/2023

OGGETTO: “Procedura negoziata aperta multilotto, ai sensi dell’art.50 comma 1 lett.e) D.Lgs. 36/2023, per fornitura del servizio di assistenza medica occorrente a diverse strutture complesse de ospedali di Esine e di Edolo, per un periodo di 6 mesi”: esclusione di un operatore economico

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO - ECONOMATO)
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.826 DEL 22.12.2022**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Decreto n. 545/2023 la scrivente ASST indiceva la procedura negoziata aperta multilotto, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.e) D.Lgs. 36/2023, per la fornitura del servizio di assistenza medica occorrente a diverse strutture complesse degli ospedali di Esine e di Edolo, per un periodo di 6 mesi;

- è stato individuato quale RUP la Dr.ssa Raffaella Ducoli Dirigente presso la SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato);

- in data 11.9.2023 è stata indetta su Sintel la procedura negoziata in oggetto lasciandola aperta per permettere la partecipazione di più operatori economici;

- la scadenza per la raccolta delle offerte era fissata per il giorno 28.9.2023;

- entro tale data sono pervenute le offerte di n. 3 operatori economici;

CONSIDERATO che:

- il RUP ha provveduto all'apertura delle buste amministrative dei partecipanti;

- è stato richiesto il soccorso istruttorio a n. 2 operatori partecipanti in data 28.9.2023 tramite la piattaforma Sintel ed entrambi hanno caricato la documentazione entro il termine del 3.10.2023;

VERIFICATO il possesso dei requisiti di ordine generale il RUP propone di escludere l'operatore economico Altavista società cooperativa sociale P.IVA/CF 03949230365 in quanto è emerso dall'analisi dei risultati contenuti nel casellario informatico delle imprese tenuto da ANAC che sono presenti a carico del medesimo operatore alcune recenti iscrizioni nel casellario stesso che di seguito si sintetizzano:

- ASST di Melegnano – Decadenza dall'aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto l'assistenza medica per aver reso false dichiarazioni in fase propedeutica alla stipula del contratto di accordo quadro (data di inserimento 12.09.2023 – non risultano presentati ricorsi al TAR avverso l'iscrizione);

- ASUR Marche – Risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto l'assistenza medicina interna per grave inadempimento per reiterata mancata copertura dei turni (data di inserimento 21.10.2022 – non risultano presentati ricorsi al TAR avverso l'iscrizione e/o impugnativa avanti il Giudice civile in merito alla risoluzione del contratto);

- ASL 2 Ligure – Revoca dell'aggiudicazione relativa all'appalto per il servizio di guardia attiva per mancata produzione dei documenti prodromici alla stipula del contratto nonché per constatati disservizi nell'esecuzione del contratto. L'operatore economico ha impugnato il provvedimento presso il Tribunale di Genova (data di inserimento 23.07.2022 – non risultano presentati ricorsi al TAR avverso l'iscrizione);

- ULSS 1 Dolomiti – Revoca dell'aggiudicazione per l'appalto di servizio medico di emergenza per impossibilità di avviare il servizio a causa dell'irreperibilità dell'operatore (data di inserimento 19.02.2023 – non risultano presentati ricorsi al TAR avverso l'iscrizione);

PRECISATO altresì che le fattispecie segnalate, non potendo configurare cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, devono essere valutate dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 come possibili cause di esclusione direttamente ed in concreto incidenti sull'affidabilità dell'operatore economico. Sotto tale profilo, trattandosi di fattispecie potenzialmente configuranti la causa di esclusione non automatica del c.d. illecito professionale, l'art. 98 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che "L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il



grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6;

DATO ATTO che con riferimento alle tre condizioni indicate nella citata disposizione del D.Lgs. 36/2023 "codice dei contratti pubblici" si precisa che:

a) le circostanze iscritte nel casellario informatico delle imprese tenuto da ANAC sono idonee a configurare l'ipotesi di cui al comma 3, lett. c), dell'art. 98 del D.Lgs. 36/2023, ritenendosi che tali circostanze siano riconducibili a "significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale". In tutti i casi segnalati, infatti, l'operatore economico, sia in fase di esecuzione che in fase addirittura prodromica all'esecuzione stessa, non abbia adempiuto alle obbligazioni derivanti dai rapporti contrattuali e/o dai vincoli derivanti dall'aggiudicazione delle diverse procedure di gara;

b) quanto all'incidenza in concreto delle fattispecie iscritte nel casellario sull'affidabilità dell'operatore economico si deve rilevare che:

- le procedure di gara per le quali sono stati disposte le risoluzioni contrattuali o le revoche delle aggiudicazioni avevano tutte ad oggetto servizi analoghi, se non identici, a quelli che l'Amministrazione è in procinto di aggiudicare con la procedura in oggetto;

- le circostanze rilevate risultano essere reiterate in un lasso temporale ristretto e tutte riconducibili a comportamenti analoghi da parte dell'operatore (gravi inadempimenti, irreperibilità, mancata consegna della documentazione per la stipula del contratto);

- con riferimento al dato temporale, le fattispecie segnalate rientrano tutte all'interno del periodo temporale di rilevanza considerato dall'art. 96, comma 10, lett. c), n. 3, del D.Lgs. 36/2023 (decorrenza di meno di tre anni dalla commissione del fatto);

- le inadempienze riscontrate nei precedenti contratti risultano essere particolarmente gravi anche in considerazione dello specifico oggetto del contratto che l'Amministrazione deve affidare, il quale prevede l'esecuzione di servizi per i quali non può essere tollerato alcun ritardo e per i quali deve essere garantita un'immediata reperibilità delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico;

c) gli adeguati mezzi di prova sono nei casi di specie configurati dai provvedimenti delle amministrazioni che hanno risolto i contratti di appalto o che hanno disposto la revoca delle aggiudicazioni in favore dell'operatore economico;

- in relazione a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 98 del D. Lgs. 36/2023, si rileva che soltanto in uno dei casi segnalati l'operatore economico ha impugnato il provvedimento che ha stabilito la risoluzione del contratto avanti dal Tribunale civile competente;

DATO ATTO altresì che a supporto di quanto sopra, l'Amministrazione osserva infine come l'operatore economico abbia attualmente in essere con la stessa un altro e diverso rapporto contrattuale, nell'ambito del quale con nota registrata al Prot.ASST al n. 15291/23 in data 30.6.2023 sono state contestate delle non conformità nell'esecuzione del servizio, con contestuale applicazioni di penali;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di escludere, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) e Articolo 98 del D.Lgs. 36/2023, dalla procedura di gara in oggetto l'operatore economico Altavista società cooperativa sociale P.IVA/CF 03949230365 alla luce di quanto sopra esposto;

2 - di procedere al caricamento del provvedimento sulla Piattaforma Sintel e alla tempestiva comunicazione all'operatore economico escluso;

3 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

4 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE
SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
(Dott.ssa Raffaella Ducoli)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile Servizio ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA APERTA MULTILOTTO, AI SENSI DELL'ART.50
COMMA 1 LETT.E), PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA
OCCORRENTE A DIVERSE STRUTTURE COMPLESSE DE OSPEDALI DI ESINE
E DI EDOLO, PER UN PERIODO DI 6 MESI: ESCLUSIONE DI UN OPERATORE
ECONOMICO**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 13/10/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DUCOLI RAFFAELLA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005